



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 58/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6909 del

registro di segreteria, depositato in data 7/12/2023, promosso da

- *omissis*, nato il *omissis* a *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Giuseppe Zangara (giuseppe.zangara@pec.ordineavvocaticatania.it)

dall'avv. Angela Maria Zangara

(angelamaria.zangara@pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura

in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania, via

Cone Ruggero n. 4;

contro

- I.N.P.S. in persona del direttore regionale pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia

(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Tiziana

Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv.

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), giusta procura agli atti;

avverso

la sentenza n. 453 del 2023, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 20/10/2023 e pubblicata il .25/10/2023

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21/3/2024, l'avv. Angela Maria Zangara per *omissis* e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

FATTO

1. *omissis*, con domanda amministrativa inoltrata all'I.N.P.S. il 26/2/2021, chiedeva la pensione di reversibilità del padre, *omissis*, deceduto in *omissis* il *omissis*, in qualità di figlio maggiorenne inabile, dichiarato inidoneo assolutamente e permanentemente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, come da verbale di accertamento della Commissione medica di verifica di Palermo del 28/9/2016 e successivamente della Commissione medica di Palermo del 22/4/2021; la domanda amministrativa era rigettata dall'I.N.P.S., con determinazione n. 111/2021 del 17/5/2021, per insussistenza del requisito dellaivenza a carico.

2. Il Tribunale di Siracusa, previamente adito, con sentenza n. 1251 del 2022, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva la domanda del sig. *omissis*, essendo stata raggiunta, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova del possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 della legge 21

luglio 1965, n. 963.

La Corte d'appello di Caltanissetta, a seguito dell'impugnazione da parte dell'I.N.P.S., con sentenza n. 211 del 2023, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, pertanto, il sig. *omissis* riassumeva il giudizio innanzi alla locale Sezione territoriale di primo grado di questa Corte.

3. Il giudice contabile di prime cure, con la sentenza n. 453 del 2023, in questa sede impugnata, ritenuta tempestiva la riassunzione ai sensi dell'articolo 59 della legge 18 giugno 1969, n. 69, e non controversa la sussistenza del requisito sanitario, rigettava il ricorso avverso la determinazione n. 111/2021 del 17/5/2021 dell'I.N.P.S., non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza del requisito della vivenza a carico del *de cuius* da parte del sig. *omissis*, previsto dall'articolo 22 della legge n. 903 del 1965; all'uopo, rigettava la richiesta istruttoria di escussione dei testi indicati poiché alcuni dei capitoli di prova attenevano al requisito sanitario, non controverso, mentre altri riguardavano l'asserita coabitazione con il dante causa, requisito di per sé non sufficiente per provare la sussistenza di quello economico.

3.1. Il predetto giudice monocratico, sulla base dell'orientamento della Corte di Cassazione (*ex multis* n. 1979 del 1984, n. 15440 del 2004, n. 3408 del 2021, n. 41548 del 2021 e n. 4727 del 2022), riteneva che ai fini della prova della vivenza a carico non fosse sufficiente la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedesse in via continuativa ed in

misura totale, o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; all'uopo, nel richiamare le sentenze n. 19555 e n. 32286 del 2019 del supremo Collegio, nonché la delibera n. 478 del 2010 del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S., le circolari n. 198 del 2000 e n. 185 del 2015 del citato Istituto previdenziale, sosteneva che ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica dei figli maggiorenni inabili, per i decessi intervenuto dopo il 31 ottobre 2000, si dovesse fare riferimento *"al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali i limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, 33, annualmente rivalutato"*; tale limite di reddito, per gli anni 2020 e 2021, era stato fissato nell'importo annuo di euro 16.982,49.

3.2. Per la locale Sezione territoriale, l'onere probatorio riguardante la convivenza del ricorrente con il defunto padre non era stato assolto: infatti, tale convivenza non si evinceva dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Milano il 13/10/2021, dalle bollette del Comune di Melilli riguardanti la T.A.R.I. per gli anni 2019 e 2020, dalle ricevute del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25/1/2018 e del 6/2/2020, dal certificato del medico chirurgo dott.ssa *omissis*; inoltre, dalla certificazione sanitaria agli atti si traeva la conferma che il ricorrente era stato residente in *omissis*, viale *omissis*, e in *omissis*, via *omissis* n. *omissis*, mentre il padre era stato residente in *omissis*, via *omissis* n. *omissis*, come anche desumibile dalla carta d'identità rilasciata a *omissis* dal Comune di Melilli; né tale requisito

poteva trarsi, con ragionevole certezza, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite davanti al giudice ordinario.

3.3. In ogni caso, il sig. *omissis* aveva lavorato presso il Comune di Melilli dall'1/7/1996 al 30/9/2016 e percepiva una pensione di inabilità di importo lordo mensile di euro 736,06; anche se tale importo non superava quello annuale di euro 16.982,49, considerato come requisito limite per il diritto a pensione degli invalidi civili totali per gli anni 2020 e 2021, era mancata la prova dell'effettivo mantenimento del ricorrente da parte del defunto padre al momento del suo decesso, in misura prevalente ed efficiente, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, potendo tale mantenimento derivare dal reddito della madre o da quello della sorella.

4. *omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giuseppe Zangara e dell'avv. Angela Maria Zangara, con atto di appello depositato in data 7/12/2023, impugnava la predetta sentenza e ne chiedeva la riforma, con il conseguente riconoscimento del suo diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, sin dal primo giorno del mese successivo al decesso del *de cuius omissis*; in via istruttoria, reiterava la richiesta di prova testimoniale, contenuta nel libello introduttivo del giudizio di primo grado.

4.1. L'appellante lamentava la violazione dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965, richiamato dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335; all'uopo, citava la sentenza n. 1251 del 2022 del Tribunale di Siracusa che, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo processuale e delle dichiarazioni testimoniali assunte, aveva

ritenuto provata la sua convivenza con i genitori, tenuto conto della particolare patologia di cui soffriva (*“schizofrenia paranoide a decorso continuo”*); i genitori, inoltre, avevano sempre provveduto al suo accudimento, non essendo in grado di farlo da solo (anche al fine di evitare comportamenti pericolosi verso se stesso e gli altri), nonché al suo sostentamento economico, non essendo sufficiente la modesta pensione di inabilità percepita.

Ribadiva, quindi, di avere abitato sempre nella casa dei genitori in *omissis*, via *omissis* n. *omissis*, come risultava dalla documentazione agli atti di causa e ritenuta non sufficiente dal giudice di primo grado che aveva dato rilievo alla residenza formale, meramente dichiarata.

4.2. L'appellante lamentava, altresì, la violazione dell'articolo 116 del codice di procedura civile e dell'articolo 2697 del codice civile, *“cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova e dell'onere della prova, omesso esame di un fatto decisivo, motivazione apparente sul requisito della vivenza a carico sotto il profilo del mantenimento abituale in violazione della l. n. 903 del 1965, art. 22”*.

In particolare, sosteneva di avere fornito tutti gli elementi da cui desumere il mantenimento abituale e prevalente da parte del padre e qualora il giudice avesse ritenuto incompleto il quadro probatorio, avrebbe dovuto esercitare *“il proprio potere di integrare d'ufficio i mezzi di istruttori”*.

Aggiungeva che in quanto inabile al lavoro percepiva una pensione minima che da sola non poteva elidere la sussistenza del

requisito della vivenza a carico, tenuto conto che percepiva “*un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (Cass. Civ. n. 23058/2020)*”, limite che per l'anno 2021, allorché era stata presentata la domanda amministrativa, era stato fissato in euro 16.982,49, ossia euro 1.306,34 mensili, mentre percepiva un rateo mensile di euro 736,05 per la pensione di inabilità; inoltre, la dichiarazione testimoniale di *omissis* aveva provato che l'affitto della casa di via *omissis* n. *omissis* in *omissis*, ove viveva, era pagato dal padre.

In altre parole, dagli atti di causa emergeva, anche ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, che al momento del decesso del padre conviveva con lui e che questi provvedeva al suo mantenimento, in via continuativa ed esclusiva.

5. L'I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Francesco Gramuglia, dell'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dell'avv. Antonella Patteri, nella memoria di costituzione depositata in data 20/3/2024, chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'uopo, evidenziava che il requisito della vivenza a carico, intesa come mantenimento continuativo e prevalente da parte del genitore, avrebbe dovuto essere provato dal figlio inabile, ma tale prova non era stata fornita in giudizio.

Il sig. *omissis*, cessata l'attività lavorativa presso il Comune di Melilli, aveva iniziato a percepire la pensione di inabilità, dal mese di ottobre 2016, per un importo mensile di euro 736,06; la vivenza a

carico, ai sensi della circolare n. 185/2015, sussisteva solo se l'interessato percepisse un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo della pensione, maggiorato del 30%, che nel 2021 era pari ad euro 670,25.

Per il resto, richiamava e condivideva la ricostruzione normativa contenuta nella sentenza impugnata, ove si dava atto delle circolari intervenute nel tempo per stabilire il requisito della vivenza a carico, nonché le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova.

6. All'udienza del 21/3/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 453 del 2023, in questa sede impugnata, ha rigettato il ricorso del sig. *omissis*, maggiorenne inabile, volto ad ottenere la pensione di reversibilità del padre *omissis*, deceduto il *omissis*, poiché non è stato provato il requisito della vivenza a carico.

2. L'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, che riproduce *in toto* il contenuto dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 19 gennaio 1994, n. 19, recita: *“Nei giudizi in materia pensionistica, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o*

all'aggravamento di infermità o lesioni".

Orbene, le sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/2000/QM, hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Le questioni di fatto possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati nella lettera c), ovvero sia se integranti un vizio di difetto di motivazione.

Tale vizio, conseguentemente, è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione sotto l'aspetto materiale o grafico oppure abbia motivazione apparente, riscontrabile se sussista un mancato esame di punti decisivi della controversia o ancora per insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da renderne incomprensibile la *ratio decidendi* per essere impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure per la formazione del suo libero convincimento.

Tale interpretazione dell'organo di nomofilachia è anche in linea

con il disposto del comma 4 dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 174 del 2016, ove è previsto che in caso di annullamento della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente la controversia costituente questione di fatto il giudice di appello rimetta gli atti al primo giudice per il giudizio di merito.

E' pacifico, poi, che la motivazione debba rispettare i canoni della sinteticità, come espressamente previsti dall'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 174 del 2016, nonché dell'assorbenza, con la conseguenza che il decidente può limitare la propria valutazione solo ad alcuni punti della controversia, qualora ritenuti decisivi

3. Ciò premesso, l'appellante, nonostante abbia formalmente lamentato la violazione di disposizioni normative, quali l'articolo 22 della legge n. 903 del 1965, l'articolo 116 del codice di procedura civile e l'articolo 2697 del codice civile, ha, sostanzialmente, proposto il gravame su una questione di fatto in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non provato il requisito della vivenza a carico, nonostante dagli atti di causa fosse emersa la sua coabitazione con il genitore deceduto che, a sua volta, aveva provveduto al mantenimento, essendo insufficiente a tale scopo l'importo della pensione di inabilità percepita.

Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata non si evince alcuna errata interpretazione dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965, la cui lettura è stata declinata dal giudice di primo grado in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, né tantomeno sussiste alcuna violazione delle norme che regolano l'onere

probatorio, avendo il decidente, sulla base di quanto offerto dal ricorrente e sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte dal giudice civile, ritenuto, con motivazione congrua e coerente - non censurabile in questa sede - non raggiunta la prova della sussistenza del requisito della vivenza a carico.

Del resto, la valutazione delle prove raccolte nel giudizio, anche nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 2729 del codice civile, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice che ha cognizione sui fatti di causa, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili da questa Sezione d'appello, se non nei limiti in cui vi sia stata omissione dell'esame di uno o più fatti storici, con conseguente difetto di motivazione, che abbiano carattere decisivo per un esito diverso della controversia.

L'appellante, invece, vorrebbe ottenere, con il suo gravame, una diversa lettura dei fatti di causa rispetto a quella fatta propria dal collegio di prime cure che, innanzi a questa Sezione di appello non è - come esposto - praticabile; né d'altronde, dalla lettura della sentenza impugnata è possibile evincere omessa o apparente motivazione su punti decisivi della controversia, oppure contrasti tra le argomentazioni addotte, tra l'altro neanche eccepiti.

4. In conclusione, l'appello di *omissis* avverso la sentenza n. 453 del 2023 della locale Sezione territoriale di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, tenuto conto dell'avvenuta rilevazione d'ufficio

	12	
	della causa di inammissibilità dell'appello, nonché del comma 3	
	dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 174 del 2016, devono essere	
	compensate.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la	
	Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, dichiara	
	inammissibile l'appello di <i>omissis</i> avverso la sentenza n. 453 del 2023	
	della locale Sezione territoriale di primo grado e compensa le spese di	
	lite tra le parti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 marzo	
	2024.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	Dott. Giuseppe ColavecchioDott. Vincenzo Lo Presti	
	F.to digitalmenteF.to digitalmente	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 9/04/2024	
	Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il " <i>Codice in</i>	
	<i>materia di protezione dei dati personali</i> "	
	dispone	
	che a cura della segreteria venga apposta, in calce alla su estesa	
	sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei	

riguardi della parte e dei terzi.

Il Presidente

Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte e dei terzi.
Palermo, 09/04/2024
Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra